



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Del 17-04-2019

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D. Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, che dispone: *"I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

- a) alla performance individuale;*
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;*
- c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;*

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016- 2018;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70, del 30.07.2012, con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa di questo Comune, sottoscritto in data 22.08.2018.

CONSIDERATO che compete all'organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

EVIDENZIATO che le risorse decentrate si suddividono in due categorie:

- *risorse stabili*, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- *risorse variabili*, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione di alcune discipline contrattuali vigenti, nonché dello stesso art .15, comma 5, per gli effetti correlati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi ed attività senza aumento della dotazione organica;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, laddove stabilisce, al comma 3 bis “ 3-bis *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”* ed al comma 3-quinquies; “ *La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi di finanza pubblica)) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”* ;

CONSIDERATO che:

- è necessario esprimere le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte pubblica durante la contrattazione decentrata integrativa per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che:

“Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione)

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTI:

- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro Organismi”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 11.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione e DUPS per il triennio 2019/2021 e relativi allegati”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 49, del 27.05.2015, con cui veniva effettuata la nomina della Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale non dirigente.

CONSIDERATO che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:

- ı di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- ı di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- ı di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- ı di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del personale dipendente per l'anno 2019, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- ı miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- ı accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- ı determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ı ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

RITENUTO, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 far proprio quali linee di indirizzo, quanto definito in sede di concertazione sindacale, autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, formulando le seguenti direttive:

- a) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo annualità 2019, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - ı l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne

sussistano i presupposti giuridici;

- i i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione dell

a

performance;

- i per l'annualità 2019, si fa proprio quali linee di indirizzo, quanto definito in sede di concertazione sindacale, dando indicazione di:

- programmare n. 1 progressione economica orizzontale, cat. D, con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- di stabilire quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni il sistema di valutazione di cui all'art. 16 del nuovo CCNL 2016 - 2018;
- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
- a seguito della sottoscrizione del nuovo CCDI si dovrà tener conto dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis del nuovo CCNL per le funzioni locali 2016 - 2018;
- dovranno essere concordati i criteri generali di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, secondo i principi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e regolamento comunale vigente;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
- le indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, eventualmente da attribuire al personale di categoria "B-C-D", tenendo conto dei criteri disciplinati all'art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018;
- rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021 per il pagamento delle retribuzioni e trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557 della legge 296/2006);

RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo parte economica anno 2019;

TENUTO CONTO che è competenza di questo organo dettare le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per le trattative relative alla stipula del Contratto Integrativo Decentrato parte economica anno 2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 59, comma 1, lett. p del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL ex D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 di regolarità tecnica e contabile, espresso del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, autorizzando la stessa alla definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018:

- destinare risorse a n. 1 nuova progressione economica orizzontale, di cat. "D", stante quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata;
- confermare le indennità, quali il rischio secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti accordi decentrati e le indennità di condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del nuovo CCNL per le funzioni locali 2016 - 2018;
- erogare i compensi per la produttività secondo i principi stabiliti dal D.lgs. 150/2009 ed in conformità al Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G.C. n. 70/2012, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 69 del nuovo CCNL per le funzioni locali 2016 - 2018;

2) di esprimere le direttive riportate in preambolo alle quali dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte pubblica nei confronti della Delegazione Sindacale al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto non dirigente, relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate dell'anno 2019;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante e al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'adozione degli atti di competenza;

4) di elaborare e poi avviare immediatamente dopo la stipula del CCDI una procedura interna di tipo selettivo finalizzata al riconoscimento di n. n. 1 nuova progressione economica orizzontale, di cat. "D", 5) di autorizzare il Segretario comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ad avviare in forza del presente provvedimento le procedure di convocazione delle parti sindacali per le trattative relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

6) di dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto del principio di contenimento delle dinamiche di crescita della spesa del personale, nonché di tutti gli altri vincoli di legge in materia dettagliatamente richiamati nelle premesse.

Infine con successiva unanime votazione favorevole,

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 09-09-19 al 24-09-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 6318 in data 09-09-19, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 09-09-19

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 09-09-19

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 09-09-19 al 24-09-19.

E' divenuta esecutiva il giorno 17-04-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO